

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2060

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBELLIS, FERRARI BRUNO, FRASSON, GELPI, LAMORTE, LATTANZIO, LAT-TERI, LIA, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PISIC-CHIO, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, URSO, VAIRO, VISCARDI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 15 dicembre 1987

Nuova disciplina degli organi collegiali della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'obiettivo di questo progetto di legge e quello di evidenziare l'urgenza dell'intervento del Parlamento nella determinazione di indirizzo politico generale nel settore dell'istruzione, nella prospettiva di un riordnamento generale ed unitario della materia legislativa scolastica in rapporto alle nuove esigenze di piu ampia autonomia della scuola

In particolare, in merito ai decreti delegati del 1974, non si puo evitare di partire dalla considerazione che a distanza di appena un decennio essi gia dimostrano una grave crisi. I sintomi esterni sono stati generalmente individuati dall'osservazione sociologica e politica nel lento ma inarrestabile disinteresse verso « la gestione sociale » della

scuola, nel conseguente calo di partecipazione, nella carenza dei mezzi e delle competenze, nel senso di frustrazione derivante dalla scarsa incisività delle decisioni adottate

Si e detto che i decreti delegati, in particolare quello relativo alla « gestione sociale » della scuola, avrebbero apporato un rinnovamento strutturale alla vita delle istituzioni scolastiche, si e parlato anche di « riforma » dell'ordinamento scolastico, ma tutto cio non e avvenuto e, d'altra parte, non poteva avvenire in assenza di un ripensamento generale dello stesso rapporto scuola-amministrazione

In realta, pur non potendosi negare il tentativo di soddisfare i bisogni reali della scuola attraverso l'espressione delle sue componenti sociali di base, i decreti

delegati hanno realizzato soltanto un momento di precario equilibrio tra la scuola burocratica e la scuola partecipata.

Sono rimasti fuori dalla previsione normativa aree di tensione e di incertezza, ed anche numerosi problemi che non hanno trovato adeguata soluzione né nell'ambigua stesura dei decreti delegati, né nelle disposizioni successive.

In sede strettamente giuridico-amministrativa, poi, si è posto prioritariamente l'interrogativo concernente la natura giuridica degli organi collegiali.

È ciò non al fine di soddisfare un'esigenza astratta di sistematicità giuridica, ma per identificare, attraverso il modello giuridico prescelto dal legislatore, quale modello organizzativo e quindi quale ruolo, quali compiti, quale autonomia sono stati attribuiti dal legislatore a questi organismi, per poter verificare fino a che punto la configurazione legislativa abbia trovato attuazione in sede amministrativa.

Sulla posizione di questi organi rispetto all'apparato organizzatorio statale sono emerse in dottrina opinioni divergenti che si sono riflesse nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali.

Si è in presenza di un sistema di amministrazione mista o combinata fra tre tipi diversi di amministrazione: politica, burocratica e sociale.

Il convincimento espresso dal Ministro della pubblica istruzione nella circolare n. 177 del 4 luglio 1975 è a favore della tesi che vede questi organi inseriti nello Stato-amministrazione; del resto è ormai superata la rigida contrapposizione tra organi dello Stato da un lato ed enti indipendenti dall'altro, potendosi realizzare una progressiva diversificazione sia all'interno del modello statale, attraverso l'individuazione di forme sempre più ampie di autonomia attribuita ai diversi organi inseriti nella struttura gerarchica dello Stato, sia all'esterno con il riconoscimento di figure soggettive nuove.

Ciò posto in ordine al modello giuridico prescelto dal legislatore, nel merito è possibile individuare a quali cause è imputabile il parziale fallimento della democrazia partecipativa nella scuola?

Nel valutare complessivamente l'esperienza di questi anni di applicazione dei decreti delegati non si deve, però, cadere nell'equivoco di giudicarla negativamente soltanto perché non si è attuata « la gestione sociale » della scuola, finalità che il legislatore non ha avuto di mira, non offrendo di conseguenza gli strumenti per perseguirla. In realtà la legge del 1974 non ha voluto ribaltare il vecchio sistema, ritenendolo sostanzialmente ancora valido, ma ha semplicemente voluto affiancare ai normali operatori scolastici nuovi organi di partecipazione che operando in modo costante a livello amministrativo potessero indirizzare la gestione della scuola in modo più rispondente alle esigenze del corpo sociale.

Nulla nei decreti delegati fa pensare ad un completo ribaltamento del sistema tradizionale, anzi l'analisi delle competenze degli organi collegiali, limitate a funzioni consultive, di proposta e di programmazione, evidenzia esattamente il contrario.

In definitiva il motivo reale dell'accesa e sterile conflittualità che ha caratterizzato il rapporto tra il corpo docente ed amministrativo e gli altri componenti degli organi collegiali sta proprio in questo equivoco; questi ultimi, anziché svolgere le funzioni loro affidate dalla legge, hanno invaso le competenze di altri organi (più precisamente delle componenti scolastiche) provocando una violenta reazione difensiva.

Non si può disconoscere che una maggiore chiarezza avrebbe permesso un più proficuo lavoro degli organi di partecipazione e degli altri soggetti scolastici.

Infatti è sfuggito, forse, a molti che le innovazioni contenute nei decreti delegati del 1974 tendevano a costituire, in ogni caso, sul piano teorico una via del rinnovamento del sistema scolastico, attraverso la rottura del tradizionale isolamento della scuola, che doveva trovare i suoi punti fermi nell'autonomia e nella democratizzazione delle strutture, nella partecipazione degli utenti, dei gestori del servizio e delle forze sociali interessate ma

soprattutto nella necessaria integrazione delle funzioni dei nuovi organismi sia in rapporto tra loro che con il sistema preesistente.

La crescita graduale ed armonica di un nuovo sistema imponeva non soltanto collegamenti funzionali efficienti fra i vari elementi vecchi e nuovi, ma soprattutto un quadro istituzionale coerente con le innovazioni introdotte.

Peraltro il legislatore ha operato lasciando inalterato il sistema preesistente, per cui le nuove entità si sono trovate a dover funzionare nell'ambito di un contesto normativo incoerente, lacunoso e contraddittorio.

Ritenendosi questo il motivo di fondo dell'insuccesso, sia pure parziale, dei decreti delegati del 1974, risulta chiaro il processo degenerativo che di conseguenza si è venuto a determinare dopo la prima ondata di entusiasmo, a prescindere da altre variabili che possono aver influito nel processo in questione.

Il contesto finora descritto consente anche di comprendere il perché si siano verificati lunghi intervalli per l'attuazione dei vari organismi previsti dai decreti delegati; questo fattore ha poi determinato un indiscusso effetto negativo sul coordinamento che avrebbe dovuto instaurarsi fra i vari elementi del sistema.

Si è, conseguentemente, determinata la tendenza di ogni organismo ad una vita autonoma, anziché coordinata con gli altri elementi, che ha contribuito a rendere difficile la convivenza con la struttura preesistente, riproducendo nella realtà concreta la contrapposizione astratta tra Stato apparato e Stato - comunità.

Questa mancanza di coordinamento fra le varie entità si è riflessa inevitabilmente sul distretto scolastico, che è stato per anni al centro del dibattito politico sulla scuola e sulle strutture organizzative.

Con il distretto, il legislatore ha mirato (in linea teorica) ad istituire un organismo esterno alle tradizionali strutture di gestione della scuola - del tutto nuovo

e senza precedenti nel nostro ordinamento - al fine di promuovere un tipo di aggregazione partecipativa di forze locali, da cui potessero scaturire premesse valide per una politica di programmazione scolastica dal basso.

Si può affermare senza ombra di dubbio che tale finalità non è stata raggiunta in parte per difficoltà contingenti in cui si sono trovati ad operare i distretti, ma soprattutto per motivi istituzionali.

Infatti, il decreto istitutivo dei distretti non ha previsto che essi operassero in locali propri né che disponessero di un proprio organico di segreteria.

L'ostacolo più vistoso è rappresentato, però, dal contesto istituzionale; infatti, non solo il legislatore ha ommesso di determinare positivamente l'apparato organizzatorio in cui il distretto si inserisce, ma non ha nemmeno dato una soluzione positiva al problema dei rapporti con gli altri apparati con cui il distretto viene a contatto nell'esercizio delle sue funzioni. Non sono state assolutamente definite dalla legge le procedure di raccordo tra le funzioni programmatiche e consultive del consiglio scolastico distrettuale e le funzioni di amministrazione attiva degli organi statali, regionali e degli enti locali competenti in materia scolastica.

In effetti il sistema scolastico attuale, anche dopo i decreti delegati, si configura in maniera notevolmente complessa, entrando a far parte di esso vari soggetti: Stato, regioni ed enti locali, ed essendo organizzato mediante vari tipi di organi: burocratici, istituzionali e di partecipazione.

Tale situazione rende quasi impossibile un coordinamento tra tutti gli interventi che i vari soggetti attuano in un determinato settore o in quelli connessi, per cui gli stessi operano ignorandosi vicendevolmente.

Ciò genera notevoli ritardi, sovrapposizioni e contraddizioni insanabili, rendendo non solo ardua ma impossibile l'impostazione di un « programma » che per sua stessa definizione deve essere un piano coerente di tutti gli interventi.

Non può non rilevarsi, di conseguenza, una macroscopica contraddizione: il distretto è un organo che ha il compito di programmare, ma non ha strumenti né diretti, né indiretti per attuare il programma.

Oltretutto l'analisi della normativa riguardante il distretto scolastico, condotta alla stregua della concezione amministrativa tradizionale, porta alla conclusione di doverlo qualificare quale organo decentrato, di natura collegiale, dello Stato, come è concordemente ritenuto dalla dottrina prevalente.

La realtà è che i concetti elaborati dalla dottrina amministrativa non sono idonei a spiegare fenomeni di questa natura (cioè del distretto e degli organi collegiali) perché sono stati formulati in periodi caratterizzati, come si è già detto, dalla sopravvalutazione del momento formale.

Si pone, quindi, la necessità che vengano elaborate concezioni idonee alla interpretazione ed identificazione di queste realtà nuove che si articolano in strutture organizzative differenziate, contraddistinte dalla finalità partecipativa della comunità, a partire dall'introduzione di un nuovo modello di scuola centrata sull'autonomia didattica, organizzativa e amministrativa.

Ma anche l'elaborazione di nuovi strumenti giuridici non sarà sufficiente al funzionamento reale di questi organismi se il quadro istituzionale rimarrà quello attuale.

Le considerazioni svolte precedentemente per il distretto si possono richiamare anche per il consiglio scolastico provinciale in relazione sia alla funzione di programmazione e di raccordo a livello provinciale dei programmi distrettuali che alla funzione consultiva rispetto all'azione del Provveditorato.

Inoltre, sembra che la funzione di raccordo svolta dal consiglio scolastico provinciale si sia rivelata incompatibile con quella dei distretti ed abbia determinato un conflitto permanente tra questi organi, con le inevitabili sovrapposizioni di competenze.

Si sono avuti blocchi o ritardi di molte iniziative a causa della mancanza del parere obbligatorio da parte del consiglio scolastico provinciale; ciò perché anche in tale situazione giocano vari fattori (mancanza di dati certi per operare, mancanza di locali, mezzi ecc.) oltre all'obiettivo difficoltà di riunire il consiglio che è resa più grave dal numero elevato dei suoi componenti e dalla maggiore vastità del territorio.

Per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione non si sono registrati, invece, problemi gravi come per gli altri organi collegiali, a prescindere dai problemi e dalle contraddizioni che caratterizzano anche il consiglio scolastico provinciale per essere, da una parte, organi rappresentativi di interessi di categoria e, dall'altra, organi di consulenza tecnica dell'amministrazione.

Il contesto finora descritto porta inevitabilmente alla considerazione che con i decreti delegati il legislatore ha distribuito competenze e funzioni senza tener conto di un punto di fondamentale importanza: il problema dell'integrazione dei vari organismi con tutte le strutture esistenti.

Lo sfocamento del quadro istituzionale è stato ulteriormente aggravato dalle interferenze degli enti pubblici territoriali minori, che hanno creato in alcuni settori vere e proprie « repubbliche localistiche ».

Per la Costituzione, invece, gli enti territoriali esercitano funzioni delegate nell'ambito di progetti generali di sviluppo e non devono certamente tendere a superare i propri limiti e a surrogare, ciascuno con un proprio disegno, il diritto-dovere primario dello Stato.

Un discorso analogo va condotto anche per le regioni, per le quali il legislatore costituente ha espressamente previsto che potessero legiferare nelle materie di propria competenza « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ».

L'interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione, confermata anche nei lavori preparatori dell'assemblea costituente, è quella per cui le regioni possono

legiferare nelle materie previste dallo stesso articolo 117 purché vi siano apposite norme statali che ne definiscano l'ambito, cioè le così dette « leggi cornice ».

Con legge 16 maggio 1970, n. 281, è stata introdotta una diversa interpretazione; tale legge, infatti, prevede fra l'altro che « l'emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti ».

Tale innovazione comporta notevoli problemi e questioni, perché se le regioni vengono ad avere la possibilità di legiferare anche in mancanza di leggi cornice è evidente il rischio di creare incertezze nella delimitazione delle competenze fra Stato e regioni nel settore istruzione (che è quello che a noi interessa), oltre a notevoli disomogeneità fra regione e regione.

Una reale ed organica riforma della legislazione scolastica non può non prendere le mosse dalla Costituzione.

Tenendo presente tale situazione si comprende facilmente la causa di fondo per cui la legislazione scolastica appare così vasta, stratificata ed in fase di rapida e parossistica complicazione: come poteva la miriade di leggi e leggine armonizzarsi con un contesto istituzionale e normativo originato da una logica diversa e finalizzato al raggiungimento di obiettivi diversi?

Le considerazioni che precedono evidenziano la necessità che vengano emanate, in adempimento al dettato costituzionale, le norme generali sull'istruzione al fine non solo di delineare un quadro legislativo dell'« istruzione » conforme a tutti i principi costituzionali, ma di costituire un certo e sicuro punto di riferimento per la legislazione ordinaria.

Va, innanzitutto, precisato che un nuovo modello strutturale dell'istruzione scolastica va concepita in relazione alle esigenze poste dalla società per la realizzazione delle finalità fondamentali del-

l'istruzione: quella cioè di consentire il pieno sviluppo della persona umana e garantire la formazione di competenze generali e particolari. Si ritiene che questi obiettivi possano essere raggiunti soltanto mediante una scuola realmente autonoma; pertanto si propone la definizione di una politica scolastica incentrata sulla più ampia autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e contabile-finanziaria delle singole unità scolastiche.

L'unità scolastica dovrà essere concepita come un'istituzione operante in un determinato territorio ed organizzata a fornire servizi educativi, anche non curricolari, e destinati anche ai cittadini di età non scolare.

Pertanto, l'unità scolastica dovrà provvedere all'amministrazione diretta del personale, alla sua dislocazione nei servizi e nelle attività promosse dai vari organi collegiali, sotto la diretta responsabilità del capo d'istituto.

Il ruolo del dirigente scolastico, quale rappresentante dell'istituzione con rilevanza giuridica all'esterno e quale garante del funzionamento unitario dell'unità scolastica, comporta un'elevata responsabilità ed alta professionalità che si concretizza nell'esercizio di funzioni dirigenziali e di attribuzioni di pari livello.

Una scuola concepita come centro del processo educativo per la formazione delle nuove generazioni e per l'aggiornamento degli adulti presuppone che il suo dirigente scolastico promuova e coordini tutte le attività culturali, nel rispetto della democrazia partecipativa, e sia in grado di effettuare costanti verifiche in ordine alla produttività dell'istituzione.

Fissati i requisiti essenziali cui dovrà rispondere l'istituzione scolastica, non è difficile rendersi conto di come la più ampia autonomia riconosciuta alla scuola sia di per sé idonea a sanare anche i problemi più macroscopici che hanno determinato il parziale fallimento degli organismi collegiali. Infatti il perseguimento immediato dei fini per cui queste entità sono state costituite si potrà ottenere soltanto attribuendo loro effettivi e

definitivi poteri gestionali e decisionali, anche con riferimento alla spesa.

Naturalmente ciò comporta che il dirigente scolastico, al fine di rendere armonica e compatibile « la partecipazione » alla gestione della scuola, svolga una funzione di coordinamento e di indirizzo in tutte le attività e competenze affidate agli organi collegiali.

Il nuovo assetto organizzativo poi, prevedendo una forte valenza gestionale di questi organismi, implica necessariamente che la presidenza del consiglio di circolo e d'istituto sia affidata di diritto al dirigente scolastico, non potendosi ritenere idoneo il sistema attuale che prevede come presidente un rappresentante dei genitori.

Con ciò non si ritiene assolutamente che sarà eliminata del tutto la conflittualità che ha caratterizzato l'attività degli organi collegiali durante questi anni.

In effetti anche i conflitti possono rivelarsi utili se, in concreto, le soluzioni diverse prospettate dalle componenti di partecipazione tendono ad indirizzare la gestione della scuola in modo più rispondente alle esigenze del corpo sociale; quella che, invece, va necessariamente eliminata è la conflittualità sterile. Quest'ultima nasce o perché si travalicano i limiti degli spazi concessi, oppure perché si affrontano problemi non affidati alla competenza dell'organo: gli aspetti conflittuali più frequenti si sono avuti, infatti, fra i rappresentanti dei genitori ed il corpo docente ed amministrativo, perché i primi ritenevano erroneamente che la scuola potesse essere gestita secondo schemi organizzativi e didattici diversi da quelli precedenti e da essi stessi dettati.

Non solo, invece, « la libertà d'insegnamento » costituisce una garanzia del singolo docente, ma è uno dei cardini essenziali della scuola statale in quanto garantisce il pluralismo pur nell'unità di gestione.

La nuova legislazione scolastica, per non cadere negli equivoci che caratterizzano quella attuale, deve evidenziare con estrema chiarezza che l'inserimento della comunità — sotto la forma della parteci-

pazione — nella scuola ha il fine di trovare nuovi canali per consentire un più diretto contatto tra scuola e società e per mutuare direttamente da quest'ultima nuovi contenuti e nuovi modi di « fare scuola » in rapporto ai nuovi bisogni.

Il problema della conflittualità sterile va risolto logicamente con una più puntuale e meticolosa disciplina della materia alla quale dovrà fare riscontro la consapevole necessità di osservare con precisione le disposizioni di legge.

Gli organi di partecipazione, operando all'interno del sistema scolastico dovranno prospettare, con cognizione di causa e soltanto negli spazi ad essi riservati, soluzioni di problemi di loro specifica competenza senza peraltro interferire nelle funzioni proprie del corpo docente e degli organi amministrativi.

Parte dei conflitti si ritiene siano dipesi dalla complessità di alcune procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; essa riguarda i problemi relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'orario delle lezioni, alla scelta del materiale didattico e così via.

La normativa attuale, attesa la molteplicità degli interessi coinvolti in tali scelte ha previsto procedimenti notevolmente complessi in cui intervengono quasi tutti gli organi della scuola; se teoricamente tale assunto può essere condiviso, in concreto si è rivelato fallace perché invece che determinare la composizione dei vari interessi in gioco ha dato origine a contrasti insanabili.

Pertanto nel nuovo disposto legislativo si opererà nel senso di snellire le relative procedure.

Questa proposta di legge concernente alcune modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola, si pone in correlazione al disegno di riforma del sistema scolastico incentrato sulla più ampia autonomia didattica, organizzativa amministrativa e contabile-finanziaria dell'unità scolastica.

Sembra superfluo rilevare che in questi ultimi anni il cammino della parteci-

pazione nella scuola sembra diventata sempre più difficile; ad un crescente disimpegno dei docenti, dei genitori e degli studenti è correlato il silenzio della legislazione, a testimonianza delle intezze gravanti su un Parlamento ancora troppo diviso sui problemi della scuola.

Tale progetto di legge, pur limitando la sua attenzione ad alcuni punti ritenuti fondamentali ed essendo, quindi, suscettibile di ulteriori approfondimenti, evidenzia la necessità di riconoscere, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi, maggiore incisività all'azione degli organi di partecipazione democratica della scuola.

Sembra superfluo rilevare che una riforma degli organi collegiali ha senso soltanto se fa seguito ad un reale decentramento del servizio scolastico e all'istituzione dell'unità scolastica dotata di personalità giuridica e di effettiva autonomia gestionale, organizzativa e didattica e se si ampliano le disponibilità di bilancio, incrementandole anche mediante i contributi dei privati.

La proposta tende a garantire, una più diffusa conoscenza dei problemi scolastici all'interno della scuola, attraverso un collegamento diretto dei consigli con le conferenze generali di classe; che peraltro non vengono istituzionalizzate, poiché si verrebbe a creare un inutile doppione; sembra invece preferibile lasciare l'iniziativa dell'indizione di tale conferenza alle componenti di base.

I consigli di classe possono essere chiamati ad operare anche sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalle conferenze di classe e si configurano come organi propositivi del dibattito tra le varie componenti rappresentate.

In proposito il progetto di legge tende a stabilire un raccordo concreto tra i consigli di classe e il collegio dei docenti, l'organo tecnico destinatario delle proposte e con funzioni decisionali in materia didattica.

Al fine di rendere reale la possibilità di partecipazione dei genitori e degli studenti all'attività della classe, in modo che

vengano recepite le diverse motivazioni di ciascuna componente, viene previsto che i consigli si riuniscano all'inizio dell'anno scolastico, e precisamente entro trenta giorni da tale data.

Viene prevista l'istituzione dei consigli di intersezione per la scuola materna, al fine di rendere concreta la partecipazione dei genitori dell'azione educativa in questo ordine di scuola.

È rilevante, nel progetto di modifica della normativa sugli organi collegiali, la sottrazione di tutte le competenze del consiglio di classe e della giunta esecutiva del consiglio di circolo e d'istituto in materia disciplinare e l'attribuzione di queste a un nuovo organo, il comitato di valutazione disciplinare degli alunni.

Nell'ambito della struttura del collegio dei docenti, è rilevante che la partecipazione a tale organo degli insegnanti nominati per un periodo inferiore a trenta giorni avviene solo a livello consultivo; ciò al fine di dare una certa stabilità alla sua composizione, evitando la occasionale intrusione di elementi nuovi.

La proposta precisa inoltre l'esclusione dei docenti non idonei all'insegnamento.

Il progetto di legge configura il collegio dei docenti come l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattica-educativa dell'unità scolastica, cui si ricollegano funzioni di programmazione e di verifica periodica dell'azione didattica.

Nell'ottica dei diversi servizi e delle molteplici attività organizzati nell'ambito dell'unità scolastica, il collegio dei docenti assume poteri decisionali in relazione agli indirizzi da adottare, cui fanno riscontro articolati poteri in varie materie devoluti al consiglio di circolo o di istituto.

Il progetto di legge tende a definire puntualmente gli spazi operativi dei due organi per evitare il pericolo di contrapposizione, ma sembra evidente che al di là della precisione normativa, assume un rilievo decisivo l'azione del dirigente scolastico nel coordinare questo inevitabile incrocio di competenze dei due organi collegiali.

Tra le innovazioni introdotte dal progetto di legge si evidenzia l'elaborazione del piano programmatico delle attività complementari ed extracurricolari nonché degli altri servizi educativi organizzati dall'unità scolastica.

Per la realizzazione del suddetto piano il collegio dei docenti deve tener conto delle unità di personale docente assegnate all'istituzione scolastica nonché delle disponibilità edilizie ed assistenziali e delle esigenze ambientali.

In merito a tale piano il collegio dei docenti elabora, su richiesta del dirigente scolastico o del consiglio di circolo o d'istituto, un dettagliato rapporto sul grado di attuazione di tutte le iniziative previste nella fase di programmazione, esprimendo, eventualmente, proposte idonee al miglioramento di tali servizi.

Inoltre il collegio dei docenti promuove iniziative per l'aggiornamento che può essere svolto nell'ambito dell'istituzione scolastica, presentando proposte concrete al consiglio di circolo o d'istituto, sulla base delle indicazioni da questo date per il relativo impegno di spesa; quest'ultimo organo deve altresì approvare la richiesta a meno che non sia necessario rinviare la questione al collegio per necessarie modifiche nella ripartizione della spesa.

Questa disposizione evidenzia chiaramente come il giudizio tecnico sulle iniziative di aggiornamento di cui sopra sia di esclusiva competenza del collegio dei docenti.

Si sottolinea la diversa regolamentazione in materia di formazione e composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, nonché per la assegnazione dei docenti alle classi e nei diversi servizi organizzati dall'istituzione scolastica.

La materia, che ha dato origine ad un'accentuata conflittualità fra i diversi organi, viene semplificata dalla proposta di legge; infatti per la formazione delle classi sia il criterio che il relativo potere decisionale sono di competenza del consiglio di circolo o d'istituto, su proposta del collegio dei docenti, per i restanti

compiti è competente il dirigente scolastico, tenendo conto dei criteri indicati dal collegio dei docenti.

In entrambi i casi devono essere motivati sia la delibera che il provvedimento adottati in difformità della proposta del collegio dei docenti.

Nel progetto di legge si segnala anche la possibilità per l'organo, nell'approfondimento di specifici problemi ed ai fini della preparazione del lavoro collegiale, di articolarsi in commissioni, nonché la norma che sancisce la competenza del collegio ad adottare iniziative in favore degli alunni portatori di handicaps ed in difficoltà, ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno.

Le modifiche proposte per il consiglio di circolo o d'istituto investono sia aspetti strutturali, sia aspetti sostanziali e procedurali relativi al consiglio di circolo o d'istituto. Per quanto concerne la struttura di questo organismo si evidenzia l'inserimento di un membro di diritto, e precisamente il capo dei servizi amministrativi dell'unità scolastica che svolge anche le funzioni di segretario della giunta, nonché l'aumento del numero degli studenti nei consigli d'istituto della scuola secondaria superiore.

Per quanto riguarda la componente studentesca, la proposta di legge ha mantenuto la disposizione che prevede l'esclusione degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età dal voto deliberativo nelle materie concernenti il bilancio e l'impiego dei mezzi finanziari.

Non si ritiene che tale limite abbia effetti negativi sulla partecipazione della componente studentesca, in primo luogo perché la scelta dei rappresentanti, essendo effettuata dagli stessi studenti, può indirizzarsi su candidati che abbiano i requisiti per poter deliberare nelle materie di cui sopra, in secondo luogo perché resta fermo il loro diritto a partecipare alla discussione anche in tali materie ed è necessario che siano considerati nel computo del numero legale per la validità dell'adunanza. D'altra parte sotto il profilo strettamente giuridico la questione non è di facile soluzione; infatti se è vero

che negli organi collegiali le volontà espresse dai singoli membri si unificano per presentarsi all'esterno come volontà del collegio è altrettanto vero che la minore età di alcuni membri potrebbe configurarsi come un vizio della manifestazione di volontà dagli stessi espressa.

Alla luce dell'autonomia dell'unità scolastica e al fine di renderne più agevole la gestione viene proposto di sottrarre i bilanci preventivi all'approvazione del provveditore, affidando ai consigli di circolo o d'istituto effettivi e definitivi poteri gestionali, anche con riferimento alla spesa.

La forte valenza gestionale prevista dalla proposta di legge per il consiglio di circolo o d'istituto configurato effettivamente come l'organo di governo dell'unità scolastica, implica necessariamente che la presidenza di quest'organo sia affidata al dirigente scolastico, che svolge anche una funzione di coordinamento e di indirizzo in tutte le attività e competenze affidate agli organi collegiali.

Oltre alla competenza relativa al bilancio e all'impiego dei mezzi finanziari che, con il potenziamento dei servizi organizzati dell'unità scolastica, si configura in maniera notevolmente maggiorata rispetto alla normativa attuale, il consiglio di circolo o d'istituto esplica una programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti e tenendo conto delle proposte dei consigli di classe nonché del comitato degli studenti nel rispetto delle specifiche competenze.

Gli spazi riservati al consiglio di circolo o d'istituto dal progetto di legge sono vastissimi: dall'adozione ed utilizzazione dei diversi strumenti atti ad ampliare il campo delle attività formative e degli interessi culturali ed espressivi degli alunni nelle attività interscolastiche ed extrascolastiche alla promozione di contatti con altre unità scolastiche, con enti locali ed enti culturali al fine della piena fruibilità del territorio e dei beni culturali.

Un'altra integrazione delle competenze del consiglio di un certo rilievo concerne la stipula di accordi e convenzioni con le

le regioni per effettuare corsi di preparazione di tipo professionale all'interno dell'unità scolastica.

Viene anche proposto di affidare ai consigli di circolo o d'istituto « la promozione di contatti con le strutture produttive del territorio, al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per giovani della scuola secondaria superiore ». Si tratta di una competenza, già proposta in alcuni progetti di riforma del 1979, che richiama delicati problemi di rapporti da instaurare nel quadro di una ben elaborata programmazione didattico-educativa da parte del collegio dei docenti. È infatti assolutamente necessario tentare di collegare efficacemente il mondo della scuola con il mondo del lavoro.

Una disposizione, da tempo auspicata per ragioni di funzionalità, viene proposta dal progetto di legge per quanto riguarda la piccola manutenzione degli edifici, dei locali degli arredi, che viene devoluta ai consigli di circolo o di istituto, mediante convenzioni con gli enti locali che provvedono alle relative spese.

Come si è già detto si segnala che la competenza in materia disciplinare nei confronti degli alunni viene a concentrarsi nel nuovo comitato di valutazione disciplinare degli alunni mediante la sottrazione delle attribuzioni relative alle punizioni disciplinari sia al consiglio di classe che alla giunta esecutiva.

Va precisato che la materia disciplinare deve essere soggetta ad una profonda revisione, essendo la normativa tuttora in vigore assolutamente inadeguata alla mutata situazione sociale e scolastica.

Sembra comunque che il nuovo comitato di valutazione, per la diversa estrazione dei suoi componenti, risponda meglio di ogni altro organo a pronunciarsi in un campo così delicato come quello delle punizioni disciplinari a carico degli alunni, a prescindere da quelle di lievi entità che necessariamente devono rimanere di competenza del singolo docente o del dirigente scolastico.

La proposta di legge propone numerose innovazioni in ordine al distretto e consiglio scolastico distrettuale al fine di colmare le innumerevoli lacune della normativa attuale.

Innanzitutto, avendo il distretto scolastico la funzione di determinare gli indirizzi politico-amministrativi a cui gli organi, centrali e periferici, devono attenersi nei loro interventi in materia scolastica concernenti il territorio in cui il distretto si identifica, ne viene proposta la sua elezione in ente con propria autonomia.

Anche se i concetti amministrativi tradizionali sono inadeguati ad interpretare realtà nuove come quella del distretto, l'unica possibile definizione di quest'ultimo per riconoscerne l'assoluta autonomia rispetto alla struttura in cui si inserisce è l'attribuzione della personalità giuridica, non potendosi condividere la normativa attuale, la cui analisi porta a dover qualificare il distretto quale organo decentrato, di natura collegiale, del Ministero della pubblica istruzione.

D'altra parte tale soluzione consente anche di superare la contraddizione della normativa attuale che da un lato prevede che il distretto abbia sia pur limitati compiti di amministrazione attiva, dall'altro stabilisce che tale organismo gestisca soltanto i fondi necessari per il proprio funzionamento.

Vengono inoltre proposte soluzioni positive sia per l'apparato organizzatorio del distretto scolastico, sia per determinare le procedure di raccordo tra le funzioni programmatiche e consultive del consiglio scolastico distrettuale e le funzioni di amministrazione attiva degli organi statali, regionali e degli enti locali competenti in materia scolastica.

Il distretto scolastico opera in locali forniti dall'amministrazione provinciale ed ha una propria dotazione organica.

Il personale della segreteria del distretto può essere reclutato mediante procedura concorsuale o mediante assegnazione di personale per comando. La proposta di legge cerca di dare maggiore concretezza ai rapporti tra il consiglio

scolastico distrettuale e gli organi dello Stato, della regione e dell'ente locale, competenti nelle varie materie oggetto della programmazione distrettuale.

In particolare viene proposto che gli organi destinatari devono rendere le decisioni di competenza entro 120 giorni dal ricevimento del programma e delle richieste concrete di intervento e, qualora non l'accolgano in tutto o in parte, devono fornire al consiglio scolastico distrettuale le motivate ragioni e allegarle all'atto della delibera.

La proposta di legge inoltre prevede, a livello strutturale, l'inserimento di un membro designato dal provveditore agli studi: il consulente tecnico, ex ispettore tecnico periferico, che assume anche la vice-presidenza del consiglio scolastico distrettuale.

Tale soluzione non soltanto colma la lacuna legislativa del mancato inserimento degli ispettori tecnici negli organi collegiali, cosa che era stata specificamente prevista dalla legge delega 30 luglio 1973, n. 477, ma sembra una proposta idonea sul piano della funzionalità dell'organo.

Infatti sembra che la delicata funzione di elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo in campo scolastico propria del consiglio distrettuale abbia a trarre vantaggio da un'elevata ed ampia competenza tecnica in campo scolastico.

La proposta di legge non ha invece ritenuto di eliminare « le direttive generali » che il Ministro della pubblica istruzione impartisce in vista dell'elaborazione del programma (cosa che al contrario è stata prevista in tutte le proposte di legge precedenti).

Si ritiene che le « direttive generali » non siano assolutamente riduttive delle competenze dei distretti, ma assolvano ad una funzione fondamentale, e precisamente quella di stabilire, nelle linee generali, gli obiettivi fondamentali, il programma di massima e la scala delle priorità che devono essere tenuti presenti dagli organi distrettuali nella concreta elaborazione dei loro programmi, così come dalle unità scolastiche.

In primo luogo una programmazione scolastica su base distrettuale non può raggiungere alcun risultato se non è articolata su una programmazione generale. In secondo luogo l'autonomia giuridico-amministrativa, gestionale e didattica dei distretti scolastici, così come delle unità scolastiche non esclude, ma postula e richiede il rafforzamento del potere di indirizzo e di controllo da parte dell'amministrazione centrale e periferica, alla quale si viene a sottrarre in gran parte il potere gestionale.

Altrimenti l'autonomia sfocerebbe in autarchia istituzionale e lo spirito di emulazione e di sana concorrenzialità tra i vari distretti o le varie unità scolastiche si trasformerebbe in conflittualità.

Anche per il consiglio scolastico provinciale varie innovazioni vengono proposte dal progetto di legge, sia sotto l'aspetto strutturale dell'organo sia sotto il profilo delle sue attribuzioni.

Innanzitutto, viene colmata una grave omissione della normativa attuale, che ri-

sulta sintomatica di un atteggiamento di sfiducia del legislatore nella capacità del sistema rappresentativo di stimolare e istituzionalizzare l'apporto dei giovani alla soluzione di problemi che direttamente li riguardano: la mancanza della componente studentesca.

Al fine di intensificare il rapporto del consiglio scolastico provinciale con i distretti, per poterne filtrare le istanze, vengono inseriti i presidenti dei consigli scolastici distrettuali.

Per quanto concerne la funzione consultiva del consiglio scolastico provinciale, si osserva che viene esteso il carattere vincolante o di obbligatorietà dei pareri, al fine di conferire maggiore incisività alle deliberazioni dell'organo, evitando nel contempo alcune degenerazioni che si sono venute a creare con l'applicazione della normativa attuale, per cui il consiglio cerca di assumere una funzione di controllo generico sull'azione svolta dal provveditorato agli studi.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

(Consiglio di interclasse, di intersezione e di classe).

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Consiglio di interclasse, di intersezione e di classe).* — 1. Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria ed artistica sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria; il consiglio di intersezione nella scuola materna è composto dagli insegnanti delle singole sezioni.

2. L'adozione di uno o l'altro dei criteri costitutivi del consiglio di interclasse deve essere effettuata sulla base delle effettive esigenze funzionali e spetta al direttore didattico, sentito il collegio dei docenti; quest'ultimo, valutate le differenti situazioni logistiche delle sezioni di scuola materna, stabilisce anche il numero dei consigli di intersezione.

3. Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse, di intersezione o di classe:

a) i rappresentanti dei genitori degli alunni eletti per ciascuna classe o sezione nel numero di uno nella scuola elementare e nella scuola materna, di quattro nella scuola media e di due nella scuola secondaria superiore ed artistica;

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica due rappresentanti degli studenti della classe eletti nelle assemblee studentesche di classe di cui all'articolo 43;

c) nei corsi serali per lavoratori, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

4. I consigli di interclasse e di intersezione sono presieduti dal direttore didattico o da un docente, membro del consiglio, da lui delegato; i consigli di classe sono presieduti dal preside o da un docente, membro del consiglio, da lui delegato. Essi si configurano come organismi di propulsione del dibattito sugli indirizzi e sugli strumenti educativi, dal quale le diverse motivazioni delle componenti rappresentate devono confluire in un disegno organico complessivo dell'azione didattica ed educativa.

5. Al fine di delineare una partecipazione all'azione didattica ed educativa adeguata alle diverse esigenze espresse dagli utenti a livello singolo e comunitario, i consigli di interclasse, di intersezione e di classe hanno il compito di:

a) promuovere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;

b) indire la conferenza generale di classe o di sezione di cui all'articolo 3-bis su richiesta a maggioranza dei suoi componenti entro quindici giorni dalla richiesta medesima, d'intesa con il dirigente scolastico;

c) presentare agli organi competenti nell'ambito del circolo o dell'istituto proposte in merito ad iniziative interscolastiche ed extrascolastiche, anche in relazione alle indicazioni emerse dalle conferenze generali di classe o di sezione;

d) formulare proposte in materia di sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

e) collaborare alla individuazione delle iniziative in favore degli alunni portatori di *handicap* e di quelli svantaggiati;

f) formulare pareri, per la parte di competenza, in ordine alla scelta dei libri di testo;

g) presentare proposte al comitato di valutazione disciplinare di cui all'articolo 6-bis in merito all'adozione di provvedimenti a carico degli alunni.

6. In attesa della revisione della normativa che regola la materia disciplinare, i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, rientrano nella competenza del comitato di valutazione disciplinare degli alunni istituito dal presente decreto.

7. I consigli di interclasse, di intersezione e di classe si riuniscono con la partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 3 in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, almeno tre volte l'anno.

8. Per consentire una reale possibilità di partecipazione dei genitori e degli studenti all'attività della classe, la prima adunanza del consiglio di interclasse, di intersezione e di classe deve essere convocata dal direttore didattico o dal preside entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

9. I consigli di interclasse, di intersezione e di classe si riuniscono con la sola presenza dei docenti in ore non coincidenti con quelle delle lezioni per provvedere alla programmazione didattica, alla verifica della stessa nonché alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

10. Sono di competenza del consiglio di interclasse e del consiglio di classe nella composizione di cui al comma 9 gli adempimenti di cui all'articolo 1, ultimo comma, all'articolo 2, ultimo comma, all'articolo 7, nono comma, e all'articolo 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

11. Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni nonché alla relazione conclusiva relativa all'ultima classe delle scuole stesse spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

12. Nella scuola elementare la valutazione degli alunni è di competenza dell'insegnante o degli insegnanti di classe ».

ART. 2.

(*Conferenza generale di interclasse, di intersezione o di classe*).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Conferenza generale di interclasse, di intersezione o di classe*). —

1. I docenti della classe, i genitori degli alunni e, nella scuola secondaria superiore ed artistica, gli studenti costituiscono la conferenza generale di classe o di sezione, che ha lo scopo di promuovere, attraverso l'incontro e il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe.

2. Essa viene convocata facoltativamente o su iniziativa del consiglio di classe o di interclasse o di intersezione o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; la conferenza è convocata dal consiglio di classe o di interclasse o di intersezione d'intesa con il dirigente scolastico.

3. La conferenza generale di classe o di sezione prende in esame le linee dell'azione educativa e didattica, l'andamento della classe e, nel rispetto delle specifiche competenze, formula proposte al consiglio di classe.

4. La conferenza è presieduta da uno dei suoi membri, secondo l'ordine risultante dai voti riportati.

5. Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente ad uno dei membri della conferenza stessa.

6. I verbali della conferenza vengono esaminati dai consigli di classe, di interclasse o di intersezione ».

ART. 3.

(*Collegio dei docenti*).

¶ 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Collegio dei docenti*). — 1. Il collegio dei docenti è composto dal

personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'unità scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. I docenti supplenti temporanei nominati per un periodo inferiore a 30 giorni partecipano al collegio dei docenti solo a titolo consultivo.

3. I docenti che non conservino l'idoneità all'insegnamento non fanno parte del collegio dei docenti.

4. Il collegio dei docenti si configura come l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattico-educativa dell'unità scolastica.

5. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'unità scolastica, sia per quanto riguarda il servizio formativo curricolare che per gli altri servizi educativi. In particolare cura la programmazione dell'azione didattico-educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun insegnante, tenendo anche conto delle eventuali proposte dei consigli di interclasse e di classe. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni il collegio dei docenti si riunisce per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento. Il collegio dei docenti inoltre elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano programmatico delle attività e dei servizi educativi complementari ed extracurricolari forniti dall'unità scolastica, sulla base delle indicazioni delle disponibilità economiche per ciascuna attività e servizio fornite da parte del consiglio di circolo o d'istituto. Ai fini della realizzazione del piano delle attività annuali il collegio dei docenti, tenuto conto delle risorse esistenti, formula le eventuali richieste di ampliamento delle stesse sia in ordine al numero dei docenti sia in ordine ai mezzi finanziari necessari. Qualora il collegio

dei docenti ravvisi la possibilità di svolgere più attività che siano in parte destinate a finalità indicate in particolari convenzioni con enti o con privati, sarà previsto che una parte dei proventi dall'ente o dal privato versati alla scuola sia destinata a retribuire i docenti impegnati. Entrambi i piani vengono periodicamente verificati ed aggiornati dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico;

b) formula proposte al consiglio di circolo o d'istituto in ordine ai criteri per la formazione delle classi e al dirigente scolastico per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la dislocazione del personale docente nei servizi e nelle attività educative complementari ed extracurricolari, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, con ordinanza permanente, modificabile ogni tre anni. Il collegio dei docenti, in particolare, deve tener conto per l'assegnazione dei docenti ai diversi servizi forniti dall'unità scolastica della competenza acquisita e dei titoli professionali posseduti dai docenti stessi, considerando anche la disponibilità e la propensione dei singoli. Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto e i provvedimenti del dirigente scolastico adottati in contrasto con le proposte del collegio dei docenti devono contenere adeguata motivazione;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattico-educativa per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su richiesta dei docenti della rispettiva classe;

e) verifica, in apposite riunioni nel corso dell'anno scolastico, l'andamento delle attività educative in svolgimento,

allo scopo di eventualmente apportare le modifiche resesi necessarie e ricercare un migliore adeguamento dei metodi prescelti ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;

f) adotta, su proposta dei docenti della classe e dei consigli di interclasse o di classe ed avvalendosi anche dell'apporto del gruppo di lavoro medico-psicopedagogico, iniziative in favore degli alunni portatori di *handicap* e di quelli in difficoltà, promuovendo anche interventi idonei a risolvere particolari situazioni di emarginazione culturale o sociale;

g) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

h) promuove e autorizza i programmi di sperimentazione di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419;

i) promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità con quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

l) formula il piano di aggiornamento, dopo aver chiesto e ottenuto di conoscere la somma stanziata a tal fine dal consiglio di circolo o di istituto in sede di compilazione del bilancio preventivo delle attività annuali. In particolare le proposte del collegio dei docenti devono contenere precise e complete indicazioni riguardanti: il tema da trattare e gli obiettivi da perseguire, il programma delle attività, l'impostazione metodologica generale, il tipo di attività, la durata della stessa nonché il preventivo dettagliato della spesa. Il consiglio di circolo o di istituto ha facoltà di approvare tale preventivo o di chiedere modifiche sulla ripartizione della spesa. La conferma del piano o la modifica devono essere comunque approvate;

m) promuove, al di fuori dell'ipotesi prevista nella lettera *l)*, iniziative di aggiornamento, presentando le relative proposte agli organi competenti;

n) presenta proposte agli organi competenti su ogni altro argomento relativo al funzionamento dell'unità scolastica e a qualsiasi iniziativa culturale da intraprendersi per il miglioramento dei servizi educativi;

o) elegge nel suo seno tre rappresentanti che costituiscono il consiglio di direzione o di presidenza con il compito di collaborare con il capo dell'unità scolastica per il buon andamento delle attività;

p) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

q) elegge, nel suo seno, i docenti membri del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

6. La preparazione dei lavori e l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei docenti sono di competenza del consiglio di direzione o di presidenza.

7. Ai fini dell'approfondimento di particolari problemi, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso per le concernenti determinazioni.

8. Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei consigli di interclasse e di classe, del comitato degli studenti, nonché del consiglio di circolo o d'istituto per quanto di loro competenza.

9. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

10. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

11. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico

ad uno dei docenti eletto a norma della lettera o) ».

ART. 4.

(Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva).

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva). — 1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 15 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, 1 del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico ed il capo dei servizi amministrativi; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 20 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico ed il capo dei servizi amministrativi.

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il numero dei componenti è aumentato, in relazione alla popolazione scolastica, a 16 e a 21; fanno parte del consiglio d'istituto 4 rappresentanti degli studenti nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e 6 rappresentanti degli studenti nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, mentre il numero dei rappresentanti dei genitori è ridotto, in entrambi i casi a 3.

3. Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo nelle materie concernenti il bilancio e l'impiego dei mezzi finanziari.

4. I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale in servizio nell'unità scolastica; quelli dei

genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, i consulenti tecnici operanti in ambito provinciale nonché, sempre a titolo consultivo, il personale del gruppo di lavoro medico-psico-pedagogico appartenente alla dotazione organica dell'unità scolastica.

6. Il consiglio di circolo o d'istituto è presieduto dal dirigente scolastico.

7. Il consiglio di circolo o d'istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, un non docente e da due genitori.

8. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza legale dell'istituzione scolastica, ed il capo dei servizi amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

9. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di un'unità; entra a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

10. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono svolte da un componente scelto dal presidente ».

ART. 5.

(Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva).

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *(Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva).* — 1. Il consiglio di circolo o d'istituto si configura come l'organo di governo dell'unità scolastica. Esso ha il compito di curare la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi programmati dall'istituzione sco-

lastica, sulla base della programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti e tenendo conto delle proposte dei consigli di interclasse e di classe nonché del comitato studentesco, nel rispetto delle specifiche competenze e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Il consiglio di circolo o d'istituto ha, in particolare, potere deliberante, su ordine del giorno predisposto dalla giunta, nelle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'unità scolastica;

b) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, elaborato in conformità dei criteri generali contenuti nel regolamento-tipo predisposto dal Ministro della pubblica istruzione per tutte le istituzioni scolastiche. In particolare il regolamento interno dell'unità scolastica deve stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'utilizzo della palestra, dei laboratori, dei gabinetti scientifici e delle attrezzature culturali, didattiche e sportive nonché per l'uso delle strutture e degli strumenti connessi alle diverse attività organizzate nell'ambito dell'unità scolastica e fruibili in sede territoriale. Il suddetto regolamento inoltre deve disciplinare la vigilanza sugli alunni e sugli altri utenti dell'unità scolastica durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;

c) acquisto, rinnovo e conservazione del materiale didattico, delle attrezzature tecnico-scientifiche e sportive, dei sussidi didattici e delle dotazioni librerie, nonché acquisto di tutto il materiale di consumo corrente ai fini didattico-educativi, sulla base delle scelte effettuate dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di circolo o d'istituto ha potere deliberante in merito all'acquisto di strumenti ed apparecchiature idonei a garantire il necessario sostegno agli alunni portatori di *handicaps* o comunque in situazione di svantaggio, sulla base delle proposte o dei

pareri dei componenti del gruppo di lavoro medico-psico-pedagogico operante nell'ambito dell'unità scolastica;

d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività interscolastiche ed extrascolastiche, sulla base dei programmi di azione educativa formulati dal collegio dei docenti e tenendo conto delle proposte del consiglio di interclasse o di classe. In tale materia il consiglio di circolo o d'istituto esplica una funzione di indirizzo dell'azione educativa per quanto concerne l'adozione e l'utilizzazione dei diversi strumenti atti ad ampliare il campo delle attività formative degli interessi culturali ed espressivi degli alunni; in particolare promuove esperienze, iniziative ed attività del tempo libero;

f) promozione di contatti con altre unità scolastiche al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze nonché di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) promozione della più ampia collaborazione con gli enti locali e gli enti culturali al fine di attuare la partecipazione dell'unità scolastica ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo nel territorio;

h) determinazione delle forme e delle modalità per l'attuazione dei servizi socio-educativi ed assistenziali assunti dall'unità scolastica, avvalendosi dell'apporto del gruppo di lavoro medico-psico-pedagogico; a tal fine il consiglio di circolo o d'istituto deve promuovere la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le strutture sanitarie;

i) attuazione dei servizi per l'orientamento forniti dall'unità scolastica;

l) stipulazione di accordi e convenzioni con le regioni per effettuare corsi di preparazione di tipo professionale, nel quadro delle attività istituzionalmente demandate alle regioni stesse e destinate all'orientamento, alla formazione e al perfezionamento professionale;

m) promozione di contatti ed eventuale stipula di apposite commissioni con le strutture produttive del territorio al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per gli alunni della scuola secondaria superiore;

n) promozione di contatti con le università, quali istituzioni finalizzate all'alta cultura e alla ricerca scientifica, al fine di stipulare apposite convenzioni per iniziative di ricerca didattica ed educativa sulla base delle proposte vincolanti del collegio dei docenti;

o) esecuzione delle proposte vincolanti del collegio dei docenti in merito ad iniziative di aggiornamento degli insegnanti da attuarsi mediante convenzioni con le università o con enti di alta cultura e comunque nell'ambito dell'unità scolastica;

p) promozione di scambi educativi di gruppi di studenti e di singoli studenti con scuole estere in particolare con quelle della Comunità europea, previo accertamento delle condizioni d'equipollenza dei curricoli formativi da parte del collegio dei docenti;

q) adozione dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che non rientrano nella competenza del singolo docente o del dirigente scolastico, sulla base delle proposte del consiglio di classe. In via transitoria, fino a che non verrà emanata la normativa di revisione dell'intera materia disciplinare a carico degli alunni, i provvedimenti disciplinari che l'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, attribuiva ai consigli di classe e alla giunta esecutiva, rientrano nella competenza dei consigli di istituto;

r) piccola manutenzione degli edifici, dei locali e degli arredi affidatagli, mediante convenzioni con gli enti locali che provvedono ai necessari stanziamenti.

3. Il consiglio di circolo o di istituto inoltre:

a) formula proposte in materia di sperimentazione;

b) indica i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività organizzate dall'unità scolastica alle condizioni ambientali;

c) decide il criterio relativo alla formazione delle classi;

d) esprime pareri obbligatori sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarli in orario extrascolastico;

e) esprime pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'unità scolastica.

4. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

5. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso a richiedere ulteriori riunioni e a stimolare la giunta perché formuli proposte sulle materie devolute alla sua competenza, e cura l'esecuzione delle relative delibere ».

ART. 6.

(Comitato di valutazione disciplinare degli alunni).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Comitato di valutazione disciplinare degli alunni).* — 1. Negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è istituito il comitato di valutazione disciplinare degli alunni, che è presieduto dal capo d'istituto.

2. Esso è composto, per la durata di un triennio, dal presidente, da tre membri stabili, di cui due eletti dai rappresentanti dei docenti nell'ambito del consiglio d'istituto e uno eletto dai rappresentanti dei genitori nell'ambito dello stesso consiglio d'istituto.

3. Il comitato di valutazione disciplinare è integrato, per ciascun anno scolastico, ogni volta che debba assolvere alla sua funzione, da altri tre membri appartenenti alla classe frequentata dall'alunno oggetto del procedimento. I membri vengono eletti dal consiglio di classe, in ragione di due docenti e di un genitore.

4. Nella penultima e ultima classe degli istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica il rappresentante dei genitori eletto nell'ambito del consiglio di classe può essere sostituito da un rappresentante degli studenti che abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

5. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di assenza o di impedimento.

6. Il comitato di valutazione disciplinare adotta i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che l'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, attribuiva ai consigli di classe e alla giunta esecutiva del consiglio d'istituto.

7. Contro le decisioni del comitato è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

8. Le funzioni del segretario del comitato sono attribuite dal capo d'istituto ad uno dei docenti membri del comitato stesso ».

ART. 7.

(Distretto).

1. L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento dei fini indicati nei precedenti commi, al distretto scolastico viene attribuita personalità giuridica ed autonomia amministrativa, finanziaria e contabile ».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti:

« Con apposito regolamento sono dettate le norme per disciplinare l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile di cui sopra.

Il distretto scolastico è sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi ».

ART. 8.

(Organi del distretto).

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — *(Organi del distretto).* — 1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale. Esso è composto da:

a) tre rappresentanti del personale dirigente in servizio nelle unità scolastiche comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime unità scolastiche;

b) otto rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle unità scolastiche comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime unità scolastiche; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;

c) un rappresentante del personale dirigente e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

d) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

e) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

f) quattro rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole — secondarie superiori ed artistiche — statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

g) un consulente tecnico periferico designato dal provveditore agli studi della provincia nella quale è compreso il distretto, scelto tra il personale ispettivo e dirigente della scuola che assume di diritto la vice-presidenza del consiglio scolastico distrettuale. Quando il territorio del distretto interessa più province, la designazione del consulente tecnico viene effettuata di comune accordo dai provveditori agli studi delle province interessate;

h) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui uno designato dalla camera di commercio, industria e artigianato, agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri due designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, le quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenute capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;

i) un rappresentante dell'amministrazione provinciale eletto, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, il rappresentante viene eletto nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge un rappresentante; rappresentanti così eletti congiuntamente scelgono il rappresentante delle province nel consiglio scolastico distrettuale;

l) tre rappresentanti del comune, di cui uno riservato alla minoranza, eletti,

anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.

2. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a cinque, di cui uno riservato alla minoranza.

3. Nei casi previsti dal comma 2 i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali nel consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.

4. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà tre rappresentanti per ogni distretto, dei quali uno riservato alla minoranza. Qualora il territorio distrettuale coincida con quello della circoscrizione amministrativa, sarà il consiglio circoscrizionale a designare i 3 rappresentanti.

5. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui alla lettera *c)* vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* e cade la riserva di cui alle lettere *d)* ed *f)*, ultima parte, del comma 1.

6. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

7. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.

8. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono essere invitati a partecipare i competenti assessori

comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.

9. Il consiglio elegge nel proprio seno una giunta esecutiva. Essa è composta dal vice-presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, dal coordinatore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario della giunta e da altri quattro membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso, di cui almeno due appartenenti ai ruoli del personale della scuola.

10. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio.

12. Esso si riunisce almeno ogni bimestre; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

13. Le designazioni di cui alle lettere *h*), *i*) e *l*) del comma 1 nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi agli enti e alle organizzazioni interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del citato comma 1.

14. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.

15. L'organo si intende validamente costituito anche nel caso in cui le componenti esterne non abbiano espresso o abbiano ritardato ad esprimere la propria rappresentanza.

16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso; l'attribuzione di tali funzioni viene rinnovata ogni anno ».

ART. 9.

(Locali e personale del distretto).

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-bis. — *(Locali e personale del distretto).* — 1. Con apposito regolamento

saranno dettate le norme per disciplinare la fornitura dei locali al distretto scolastico da parte dell'amministrazione provinciale.

2. Il distretto scolastico ha una propria dotazione organica di personale degli assistenti tecnici ausiliari (ATA) dei ruoli del personale scolastico.

3. Il numero complessivo dei posti, il contingente relativo alle diverse qualifiche comprensivo, in ogni caso, di un coordinatore amministrativo e la distribuzione dei posti presso i distretti sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

4. La copertura dei posti di cui ai commi precedenti avviene mediante il reclutamento di personale per concorso pubblico o per trasferimento di personale appartenente ai ruoli del personale ATA della scuola di ogni ordine e grado ».

ART. 10.

(Conferenza provinciale dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali).

1. Dopo l'articolo 11-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-ter. — *(Conferenza provinciale dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali).* — 1. Al fine di realizzare un rapporto di collaborazione e di coordinamento fra i distretti scolastici compresi in ambito provinciale viene indetta dal provveditore agli studi, almeno due volte all'anno, in coincidenza con l'inizio e il termine dell'anno scolastico, la conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali.

2. Essa discute, nelle linee generali, gli obiettivi fondamentali, il programma di massima, la scala delle priorità che devono essere tenuti presenti dai singoli organi distrettuali nella concreta elaborazione dei loro programmi.

3. La conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali inoltre analizza i dati relativi alla verifica del grado di attuazione della programmazione distrettuale in ambito provinciale.

4. La conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali elegge, nel suo seno, i presidenti membri del consiglio scolastico provinciale ».

ART. 11.

(Funzioni del consiglio scolastico distrettuale).

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *(Funzioni del consiglio scolastico distrettuale).* — 1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso termine stabilito dalle amministrazioni di competenza per alcune materie di seguito indicate, tenuto conto delle proposte, opportunamente richieste, dei colleghi dei docenti e dei consigli di circolo e di istituto delle singole unità scolastiche comprese nel territorio del distretto, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione, un programma per l'anno scolastico successivo riguardante:

a) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle unità scolastiche operanti nel territorio del distretto, anche al fine di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

b) l'edilizia scolastica e l'arredamento;

c) la realizzazione e l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici per i soggetti portatori di *handicap* e dei servizi per la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze

nell'ambito del territorio distrettuale. In particolare il consiglio scolastico distrettuale deve coordinare ed indirizzare i diversi interventi, nei settori di cui sopra, alla comune finalità della razionalizzazione e del potenziamento dei relativi servizi, sia nell'ambito delle singole unità scolastiche che al di fuori di esse;

d) le misure ritenute necessarie per un'adeguata integrazione nelle unità scolastiche e nelle strutture di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicap*;

e) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;

f) il potenziamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale e dei servizi finalizzati alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche degli studenti;

g) i criteri generali per la migliore utilizzazione del materiale didattico disponibile nell'ambito distrettuale e per il coordinamento dell'uso delle attrezzature scolastiche da parte di unità scolastiche diverse che ne facciano richiesta per attività didattiche.

2. In relazione al programma di cui al comma 1 il consiglio scolastico distrettuale ha anche la facoltà di avanzare concrete, specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.

3. Il programma elaborato ed approvato dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrato ai competenti organi dello Stato, alla regione e agli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da assumersi entro 120 giorni; copia di esso è inviata anche al consiglio scolastico provinciale ai fini del coordinamento della programmazione scolastica nella provincia.

4. In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, di tale programma, da parte degli organi ed enti competenti a renderlo esecutivo, questi devono fornire al consiglio scolastico distrettuale le mo-

tivate ragioni del mancato accoglimento e allegarle all'atto di delibera.

5. Gli organi competenti a ricevere le proposte di cui al comma 2, sono tenuti ad adottare le decisioni di competenza entro 120 giorni dal ricevimento delle proposte stesse; in caso di mancato accoglimento devono motivarne le ragioni al consiglio scolastico distrettuale.

6. Il consiglio scolastico distrettuale formula altresì proposte al Ministro della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

7. Il consiglio scolastico distrettuale esprime inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali; tale parere è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma.

8. Il consiglio scolastico distrettuale ha potere deliberante nelle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento del distretto e per la realizzazione delle iniziative in cui il distretto ha competenza diretta;

b) regolamento interno;

c) assistenza scolastica che ad esso sia delegata dalla legge;

d) orientamento scolastico di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

9. In particolare il consiglio scolastico distrettuale delibera la stipula di convenzioni con soggetti ed enti che allestiscono centri di orientamento in ambito distrettuale, curando di definire i criteri per il necessario coordinamento con i servizi di orientamento gestiti dalle singole unità scolastiche, nonché con l'orientamento professionale di competenza della regione.

10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

11. Gli organi dello Stato e le regioni, gli enti locali e i consigli di circolo o di istituto delle unità scolastiche sono tenuti a fornire le informazioni ed i dati richiesti dal consiglio scolastico distrettuale in merito alle materie nelle quali il medesimo consiglio scolastico distrettuale deve esercitare le proprie competenze.

12. Gli organi e gli enti di cui al comma 11 devono consentire al presidente o a singoli consiglieri delegati da quest'ultimo la consultazione presso gli uffici di atti e documenti che abbiano attinenza con le materie di competenza ».

ART. 12.

(Consiglio scolastico provinciale).

1. La lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« *d)* quindici membri di diritto ».

2. Al terzo comma dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *m)* i presidenti dei consigli scolastici distrettuali nel numero di tre membri laddove il numero dei distretti della provincia sia inferiore a dodici o di cinque se superiore, eletti nella conferenza dei presidenti di cui all'articolo 11-ter;

n) 3 rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori ed artistiche — statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute — comprese nella provincia, eletti dagli studenti membri dei consigli d'istituto delle unità scolastiche comprese in ambito provinciale in apposita riunione indetta dal presidente del consiglio scolastico provinciale;

o) il coordinatore per l'educazione fisica dell'ufficio scolastico provinciale ».

3. Al quinto comma, dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le pa-

role: « lettere a), g), h) ed i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), g), h), i), m), n) ed o) ».

ART. 13.

(Organi del consiglio scolastico provinciale).

1. Il quinto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; i dieci membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti ».

ART. 14.

(Locali e personale del consiglio scolastico provinciale).

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

« ART. 14-bis. — *(Locali e personale del consiglio scolastico provinciale).* — 1. Il consiglio scolastico provinciale opera presso l'ufficio scolastico provinciale, usufruendo di appositi locali per la segreteria e per le riunioni del consiglio.

2. Al fine di raccogliere ed ordinare le informazioni ed i dati indispensabili per consentire al consiglio di approfondire le questioni devolutegli nonché per espletare tutti i compiti di sua competenza, è costituita la segreteria del consiglio scolastico provinciale composta di adeguato personale dei ruoli amministrativi.

3. Il numero complessivo dei posti, il contingente relativo alle diverse qualifiche di personale addetto alle segreterie dei consigli scolastici provinciali, nonché la distribuzione di esso presso gli uffici scolastici provinciali saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

4. La copertura dei posti di cui al comma 3, avviene o mediante reclutamento di personale per concorso o mediante trasferimento del personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione ».

ART. 15.

(Funzioni del consiglio scolastico provinciale).

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Funzioni del consiglio scolastico provinciale).* — 1. Il consiglio scolastico provinciale si configura come l'organo di indirizzo della politica scolastica nella provincia.

2. Il consiglio scolastico provinciale:

a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone la priorità, tenendo conto della programmazione effettuata dai consigli scolastici distrettuali; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

b) esprime al provveditore agli studi pareri vincolanti sulla decadenza, sulla dispensa dal servizio e sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

c) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

d) esprime al provveditore agli studi pareri vincolanti sui ricorsi degli alunni avverso le sanzioni disciplinari adottate dai consigli d'istituto;

e) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ri-

partizione dei fondi destinati ai distretti scolastici ed alle unità scolastiche; nel caso in cui il provveditore adotti decisioni in contrasto con il suddetto parere, deve motivarne le ragioni;

f) esprime al provveditore agli studi pareri vincolanti sui ricorsi di cui agli articoli 59 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

g) esprime pareri obbligatori al Ministro della pubblica istruzione in materia di differenziazione del calendario scolastico per provincia, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

h) provvede su ogni argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronuncia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli.

3. Il consiglio scolastico provinciale svolge inoltre una funzione di programmazione e di raccordo a livello provinciale dei programmi distrettuali. In particolare:

a) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale delle attività interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle attività sportive, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

b) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di formazione per adulti finalizzati al rilascio di titoli di studio;

c) accerta ed indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formazione dei relativi piani di finanziamento;

d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione degli adulti.

4. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola.

5. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

6. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale insegnante della scuola materna, elementare e media.

7. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.

8. Gli organi dello Stato e della regione, gli enti locali, i consigli di circolo e di istituto delle unità scolastiche nonché i consigli scolastici distrettuali sono tenuti a fornire le informazioni ed i dati richiesti dal consiglio scolastico provinciale in merito alle materie di competenza di quest'ultimo.

9. Gli organi e gli enti di cui al comma 8 devono consentire al presidente del consiglio scolastico provinciale o a singoli consiglieri da lui delegati la consultazione presso gli uffici di atti e provvedimenti.

10. Alle spese di funzionamento del consiglio scolastico provinciale, della giunta esecutiva e dei consigli di disciplina si provvede mediante gli stanziamenti previsti per le spese d'ufficio dei provveditorati agli studi ».

ART. 16.

(Comitato degli studenti).

1. Negli istituti di istruzione secondaria ed artistica è prevista la possibilità di costituzione del comitato studentesco composto dai rappresentanti degli stu-

denti eletti nel consiglio di istituto nonché da un rappresentante eletto nella prima assemblea di ciascuna classe.

2. Il comitato studentesco elegge, nella sua prima riunione, il presidente.

3. Esso si riunisce, su convocazione del presidente o su richiesta di un quarto dei suoi componenti, in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

4. Il comitato studentesco formula indicazioni e proposte, con riferimento alle rispettive competenze, al collegio dei docenti e al consiglio d'istituto in ordine al funzionamento e all'andamento dell'istituto.

5. Il presidente del comitato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva.

ART. 17.

(Vigilanza).

1. Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ».

2. Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è abrogato.

ART. 18.

(Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali e diritto a compenso per il personale della scuola e per il personale amministrativo).

1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 41. — *(Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali e diritto a compenso per il personale della scuola e per il personale amministrativo).* — 1. Ai componenti degli organi collegiali a livello di-

strettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo le previsioni della normativa vigente in materia.

2. Ai componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

3. Al personale della scuola e al personale dell'amministrazione scolastica spetta la corresponsione di una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali a livello distrettuale, provinciale e nazionale.

4. La misura della indennità prevista nel comma 3 è determinata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni ».

ART. 19.

(Diritto ad esenzioni da obblighi lavorativi per i componenti degli organi collegiali).

1. Dopo l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

« ART. 41-bis. — *(Diritto ad esenzioni da obblighi lavorativi per i componenti degli organi collegiali).* — 1. Ai membri degli organi collegiali viene riconosciuto il diritto ad ottenere permessi o esenzioni da obblighi di lavoro limitatamente alla durata della partecipazione alle sedute e alla eventuale durata del viaggio di andata e ritorno dalla loro sede di servizio ».